



41007-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1282/2018
ANTONIO PRESTIPINO	- Relatore -	UP - 22/05/2018
GEPPINO RAGO		R.G.N. 28556/2017
ANNA MARIA DE SANTIS		
GIOVANNI ARIOLLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BRONCONI SILVANO nato a FIRENZE il 02/05/1941
PACHERA MASSIMO nato a SAN BONIFACIO il 21/11/1967
SPOLLON ERMES nato a PADOVA il 28/04/1957
CECCHI FIORENZO DOMENICO nato a PRATO il 14/11/1956
PARENTINI UMBERTO nato a FUCECCHIO il 09/08/1964
CONFORTO GAETANO nato a SIRACUSA il 21/05/1954
GIANOLA EUGENIO nato a NIZZA MONFERRATO il 21/08/1937

avverso la sentenza del 02/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Udito l'avvocato SAVERIO GIANGRANDI in difesa della parte civile AGOSTINI CLAUDIA che si è associato alle richieste del P.G. e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

Udito l'avvocato MARIO LUPIS, sostituto processuale dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA, in difesa di CONFORTO GAETANO, che si è riportato ai motivi di ricorso.

Udito l'avvocato CESARE PLACANICA in difesa di PARENTINI UMBERTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Uditi gli avvocati ANTONIO DI STEFANO e STEFANO NOTARPIETRO, in difesa di SPOLLON ERMES, che hanno insistito nei motivi di ricorso.

Uditi gli avvocati ROBERTO CESTARO e FEDERICO LUGOBONI in difesa di PACHERA MASSIMO, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Dato atto della presenza della praticante d.ssa Chiara José Cilmi dello studio dell'avv. Stefano Notarpietro.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7 novembre 2013, emessa all'esito del procedimento nr. 11258/2011 RGNR, il giudice monocratico del Tribunale di Firenze dichiarava Silvano Bronconi e Alfredo Danilo De Matteis colpevoli del reato di appropriazione indebita in danno di Giorgio Tamborini, e li condannava alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed € 900 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Con successiva sentenza del 29 gennaio 2015, emessa nel separato procedimento nr. 5108/2009 RGNR, il giudice monocratico del Tribunale di Firenze dichiarava Silvano Bronconi, Massimo Pachera, Fiorenzo Domenico Cecchi, Umberto Parentini, Gaetano Conforto, Alfredo Danilo De Matteis, Eugenio Gianola colpevoli del reato di cui all'art. 166, comma uno, D.l.gvo 58/1998 (capo 1) dell'imputazione), per avere esercitato abusivamente attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio nel territorio italiano a mezzo della soc. Brett Trading Company LTD, avente sede legale nelle Piccole Antille ed ufficio di rappresentanza nella città di Francoforte (Germania), ma non abilitata ad operare in Italia; il Bronconi colpevole dei reati di appropriazione indebita di cui ai Capi da 2 a 16, tutti commessi, secondo l'accusa, in danno di investitori che agli avevano affidato la gestione dei propri risparmi. Il giudice condannava il Bronconi alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 2000 di multa, oltre al risarcimento del danno a favore delle persone offese costituite parti civili, e gli altri imputati a pene detentive variabili tra otto e quattro mesi di reclusione e alla multa di € 2000 ciascuno, concedendo a tutti gli imputati, ad eccezione del Bronconi, la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

3. Sugli appelli degli imputati, la Corte territoriale, riuniti i due procedimenti, in riforma della sentenza del 7 novembre 2013, assolveva Alfredo Danilo De Matteis dal reato di appropriazione indebita in danno di Giorgio Tamborini per non avere commesso il fatto; ritenuta la continuazione tra i reati rispettivamente contestati al Bronconi nei procedimenti riuniti, determinava la pena complessiva nei suoi confronti in anni due, mesi sei di reclusione ed € 2000 di multa; confermava integralmente, nel resto, nei confronti di tutti gli altri imputati, la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze del 29 gennaio 2015 per il reato di abusivismo finanziario, condannandoli alle maggiori spese processuali; elevava l'importo del risarcimento del danno a favore di Marco Pietro Rigamonti, persona offesa del reato di appropriazione indebita contestato al Bronconi al capo 13 del proc. nr. 5108/2009 RGNR;

3.1. Secondo l'accusa, il Bronconi, non solo aveva raccolto abusivamente capitali di investitori italiani, ma li aveva poi reimpiegati in acquisti immobiliari intestati a società a lui riconducibili., così definitivamente appropriandosene. Gli altri imputati avevano svolto, per parte loro, attività di procacciamento di clienti italiani in favore della Brett pur essendo consapevoli che la società non era abilitata ad operare sul territorio nazionale.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di tutti gli imputati, per i motivi di seguito specificati per ciascuno di essi.

4.1. Massimo Pachera:

1.violazione degli artt. 8, 9, 16 cod.proc. Pen. in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice fiorentino. In sostanza, il Pachera, che aveva stipulato con la Brett Trading un mandato con rappresentanza, ma non aveva alcun ruolo all'interno della società, avrebbe svolto la sua attività di promotore finanziario esclusivamente nella provincia di Verona, come risulterebbe dalla deposizione dibattimentale del teste Picciafuochi e dal luogo di residenza dei soggetti con cui egli aveva trattato investimenti finanziari negli unici due contratti a lui riferibili. Nel ricorso a firma dell'avv. Cestaro ~~sui~~ sostiene, inoltre, che il criterio della connessione ex art. 16 cod. proc. Pen., utilizzato dai giudici territoriali, non varrebbe, nei confronti del ricorrente, non essendo applicabile all'ipotesi di concorso di persone nella commissione di un unico reato.

2. Con i motivi 2, 3, 4 e 5, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata rilevazione della nullità della notificazione, a mezzo fax o a mezzo pec:

a) dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e dell'avviso di deposito della "sentenza", e di tutti gli atti successivi. Secondo la difesa, l'indirizzo espresso da Cass. S.u. 28 aprile 2011, nr. 28451, secondo la quale le modalità di notificazione a mezzo fax rientrano tra quelle ordinarie, sarebbero applicabili esclusivamente nei riguardi del difensore, pur se- come nella specie- domiciliatario, e non all'imputato, con la conseguenza che al difensore la notificazione dovrebbe essere effettuata due volte, una con il mezzo telematico, l'altra con i mezzi tradizionali. A sostegno della propria tesi, la difesa cita Cass. Pen. sez. 2, 10 dicembre 2008 nr. 2827; e nr. 5648 dell'11 gennaio 2007 e il disposto dell'art. 16 comma 4 "c.p.p." (dovrebbe trattarsi dell'art. 16 comma 4 D.L. 179/2012 conv. In L. 221/2012, citata nel motivo nr. 4), rilevando che la norma non contiene alcun riferimento all'art. 161 cod. proc. Pen.;

b) del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Corte di merito, tra l'altro, non avrebbe motivato sulla specifica eccezione difensiva, rifugiandosi in clausole di stile. Non sarebbe condivisibile, poi, l'affermazione dei giudici di appello della sostanziale irrilevanza dell'inosservanza dell'art. 54 disp. Att. Cod. proc. Pen., che prescrive la necessaria pluralità di copie in numero pari a quelle dei destinatari, e

dell'art. 150 cod. proc. Pen. secondo cui il ricorso a particolari forme di notificazione deve essere disposto con decreto motivato del giudice. La questione non sarebbe soltanto formale, posto che nel giudizio di appello il Pachera era rimasto contumace.

3. Violazione dell'art. 166 D.lvo 58/1998, mancanza contraddittorietà o illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità per lo stesso reato.

La Corte avrebbe arbitrariamente desunto la qualità di intermediario finanziario professionale del ricorrente dall'esistenza del contratto di mandato con la Brett Trading Company Ltd, ignorando l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di cui all'art. 166 presuppone che il promotore finanziario ecceda i limiti connaturati ai suoi compiti ordinari, stipulando con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percependo le somme all'uopo ricevute (in ricorso sono citate Cass. Pen. nr. 22419 del 21/5/2003 e nr. 31893 del 3.8.2007.) Un'attività professionale di gestione collettiva del risparmio sarebbe ravvisabile solo nei confronti della Brett e del suo amministratore. Sotto altro profilo, la Corte di merito non avrebbe dato conto del convincimento espresso circa la consapevolezza del ricorrente che la Brett non fosse abilitata ad operare sul territorio italiano, esclusa la quale il ricorrente potrebbe rispondere solo di un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 196 TUF. (In ricorso sono trascritte le norme di interesse).

4. Violazione dell'art. 649 cod. proc. Pen. in relazione all'art. 4, prot. 7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per la preclusione derivante dalla precedente applicazione al ricorrente, sulla base degli stessi fatti oggetto del procedimento penale, della sanzione amministrativa della radiazione ai sensi dell'art. 110 co 2 lett. a) nr. 2 reg. Consob nr. 16190/2007, misura alla quale dovrebbe attribuirsi natura penale, in ragione della sua gravità e della sua strumentalità alla tutela dei medesimi interessi sottesi alla norma penale. La difesa si rifà, al riguardo, alla sentenza CEDU 4 marzo 2014, in causa Grande Stevens contro Italia. In subordine, la difesa propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. Pen., per contrasto con la normativa convenzionale, nella parte in cui non prevede una specifica causa di improcedibilità dell'azione penale in caso di precedente applicazione definitiva di sanzioni amministrative particolarmente afflittive.

5. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.

La stessa Corte di appello avrebbe riconosciuto che il Pachera non aveva nessun ruolo all'interno della soc. Brett., ma avrebbe contraddittoriamente finito con l'attribuirgli responsabilità di altri, come per la riscossione di somme di denaro, in realtà operata dal solo Bronconi; il riferimento contenuto in sentenza all'assenza di condotte riparatorie sarebbe poi del tutto improprio, considerato che le richieste risarcitorie avanzate anche nei confronti del ricorrente da alcune parti civili sono state rigettate, mentre le residue parti civili nemmeno le hanno proposte.

6. Vizio di motivazione ed omessa pronuncia in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. Pen. Si trattava di due prove testimoniali, inizialmente ammesse ma poi revocate dal giudice di primo grado, che avrebbero consentito di definire le caratteristiche dell'attività svolta dal ricorrente nel settore finanziario, al fine di escludere la loro riconducibilità all'area delle condotte punite dall'art. 116 TUF.

4.2. Silvano Bronconi ed Eugenio Giannola:

1. difetto di motivazione in ordine al rapporto intercorrente tra l'art. 166 e l'art. 196 TUF. Si tratterebbe di un rapporto di specialità che escluderebbe il rapporto di progressione criminosa affermato dalla Corte di merito in modo del tutto assertivo e che imporrebbe l'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza convenzionale sulla preclusione da giudicato dell'azione penale per uno stesso fatto già oggetto di precedenti sanzioni nominalmente amministrative ma aventi sostanzialmente carattere penale, come dovrebbe ritenersi, nel caso di specie, per quelle applicate ai due ricorrenti ai sensi dell'art. 196 TUF.

2. manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del Bronconi per il reato di appropriazione indebita. La Corte avrebbe ingiustificatamente ricollegato la condotta appropriativa alla difformità della tipologia degli investimenti operati dal ricorrente rispetto a quelli consentiti al trader. In particolare, il ricorrente avrebbe potuto negoziare soltanto strumenti finanziari ma non effettuare, come nel caso di specie, investimenti immobiliari. La difesa sostiene il contrario, riportandosi tra l'altro alla vasta gamma di investimenti oggetto dei contratti stipulati dal Bronconi con i suoi clienti, e deduce, comunque, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per avere fatto discendere l'obbligo di restituzione, da parte del Bronconi, delle somme ricevute dai clienti, dalla presunta nullità dei contratti di trading.

4.3. Fiorenzo Domenico Cecchi:

1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilità. La Corte di merito avrebbe ignorato la realtà processuale nell'attribuire al ricorrente il procacciamento di almeno nove clienti alla Brett, risultando, invece, dagli atti, che egli si era limitato a presentare al Bronconi

soltanto i coniugi Muratori-Balli, peraltro senza in alcun modo prendere parte alle successive trattative contrattuali tra i due coniugi e il Bronconi.

2. Con una rapida notazione conclusiva, la difesa lamenta anche la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alle sanzioni amministrative già applicate al ricorrente per i medesimi fatti, invocando l'art. 587 cod. proc. Pen.

4.4. Ermes Spollon:

1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 166 D.lvo 58 1998 anche in relazione all'art. 107 regolamento Consob adottato con delibera 16190 del 29 ottobre 2007, e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sull'attribuzione al ricorrente del requisito della professionalità come operatore finanziario. La stessa Corte di merito riconosce che il ricorrente non aveva svolto attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, né maneggio o gestione di denaro, e incongruamente avrebbe ricollegato la professionalità al contratto di intermediazione e di mandato stipulato dal ricorrente con la Brett, preceduto da una mail con cui il Bronconi anticipava allo Spollon le istruzioni per l'esecuzione del futuro mandato, rendendolo consapevole della mancanza di abilitazione della Brett all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria nel territorio italiano.

1.1. Il vizio di fondo di tale ragionamento consisterebbe, secondo la difesa, nella valorizzazione dei requisiti della tipologia e della quantità del lavoro svolto, quest'ultimo profilo, oltretutto, ritenuto rilevante a dispetto di un dato quantitativo in realtà marginale, avendo il ricorrente curato solo quattordici clienti in quattro anni; mentre la valutazione della professionalità dovrebbe essere ancorata, piuttosto, all'esercizio di attività svolta con continuità, sistematicità e organizzazione, requisiti del tutto mancanti nell'attività dello Spollon, che non faceva parte della società Brett e, inoltre, non avrebbe mai offerto strumenti o servizi finanziari ai propri clienti e non avrebbe mai stipulato alcun contratto con gli investitori. Solo nei confronti della Brett e del Bronconi il requisito della professionalità potrebbe essere ravvisato. Il motivo si sviluppa con l'approfondita analisi di alcune prove dichiarative e delle norme primarie e regolamentari di interesse.

2. Violazione dell'art. 649^{cod. proc. pen.} in relazione all'art. 4 prot. 7 CEDU. Il motivo ricalca, con ulteriori argomentazioni, la stessa censura formulata dalla difesa del Pachera, poiché anche lo Spollon avrebbe subito, secondo quanto si legge in ricorso, la sanzione della cancellazione dall'albo unico dei promotori finanziari. Anche la difesa dello Spollon solleva inoltre questione subordinata di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. Pen., nella parte in cui non stabilisce preclusioni processuali

nei casi considerati dalla normativa (e dalla giurisprudenza) convenzionale in materia di rapporti tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa censura, in sostanza, la standardizzazione delle valutazioni sul trattamento sanzionatorio, e l'appiattimento cumulativo della singole posizioni su quella del Bronconi, con esiti manifestamente erronei, come per la comunicazione al ricorrente dell'attività di riscossione del denaro imputabile, in realtà, solo al Bronconi. Né si comprenderebbe come potrebbe essere rimproverata al ricorrente la mancanza di iniziative risarcitorie, non esigibili nei suoi confronti..

4.5. Umberto Parentini:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta commissione, da parte del ricorrente, di condotte punibili ai sensi dell'art. 166 TUF. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che le risultanze istruttorie provverebbero che il ricorrente si era limitato a mettere in contatto alcuni suoi clienti con il Bronconi, senza effettuare personalmente alcuna attività di investimento di gestione collettiva del risparmio. L'oggettiva estraneità della condotta del Parentini all'area della punibilità ex art. 166 cit. renderebbe poi irrilevante che egli sapesse che il Bronconi non poteva operare in Italia.

2. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di merito avrebbe indebitamente sopravvalutato, con motivazione standardizzata, la gravità dei fatti e l'assenza di condotte riparatorie senza in alcun modo valutare le condizioni personali dell'imputato, che, peraltro, avrebbe suggerito ai propri clienti di richiedere la restituzione dei capitali investiti e li avrebbe informati dell'avvio del procedimento penale.

4.6. Gaetano Conforto:

1. Con il primo e il terzo motivo, strettamente collegati, la difesa lamenta erron^{completamente}a applicazione dell'art. 166 d.lgvo 58/1998 e violazione dell'art. 533^{cod. proc. pen.} in relazione alla ribadita responsabilità del ricorrente per il reato di abusivismo finanziario. Il Conforto, esercente la professione medica, avrebbe stipulato con la Euro Consult GmbH un contratto solo nominalmente definito dalle parti di intermediazione finanziaria, essendo in realtà il suo contenuto difforme dallo schema tipico di simili contratti. Il ricorrente avrebbe sempre agito in buona fede, e i giudici territoriali avrebbero acriticamente accreditato la valenza probatoria di elenchi nominativi redatti dall'imputato principale del procedimento senza mai curarsi di verificarne l'infondatezza. La Corte avrebbe illogicamente attribuito all'attività finanziaria del ricorrente carattere di professionalità, facendo riferimento al procacciamento di numerosi clienti senza la necessaria indicazione dei supporti probatori di tale affermazione; in concreto, risulterebbe a carico del ricorrente un solo dato certo,

cioè il bonifico sul suo conto corrente, da parte della Brett, della somma di € 141.425. La valorizzazione di dati di prova così incerti e isolati, comporterebbe poi la violazione del criterio del ragionevole dubbio stabilito dall'art. 533 cod. proc. Pen.

2. Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem con riferimento al rapporto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali anche alla stregua della normativa e della giurisprudenza convenzionale. Il riferimento è, anche in questo caso, alla sentenza CEDU nel caso Grande Stevens contro Italia, in ordine alla quale nel ricorso a favore del Conforto si replicano sostanzialmente le argomentazioni contenute nei ricorsi Panchera e Spollon. Deduce, al riguardo, la difesa che la Consob avrebbe irrogato al ricorrente, prima della condanna in questo procedimento, una sanzione pecuniaria di € 70000, così afflittiva per le sue conseguenze patrimoniali da esprimere la valenza di una vera e propria sanzione penale e imporre la valutazione dell'efficacia preclusiva della sanzione amministrativa rispetto all'esercizio o, comunque alla procedibilità dell'azione penale.

Considerato in diritto

1. Vanno preliminarmente affrontate le questioni processuali sollevate dai difensori di Massimo Panchera, delle quali va tuttavia rilevata la manifesta infondatezza.

1.1. Riguardo alla questione di competenza, la Corte di Appello (pag. 20) rileva che essa andrebbe risolta secondo il criterio della connessione stabilito dall'art. 16 cod. proc. Pen. con riferimento alla specifica ipotesi di cui all'art. 12 lett. a) cod. proc. Pen. Si tratta, in effetti, di una valutazione alquanto impropria, essendo ovvio, come si rileva esattamente nel ricorso a firma dell'avv. Roberto Cestaro, che i criteri di spostamento della competenza per ragioni di connessione siano dettati dal codice di rito per il caso di pluralità di reati, mentre l'art. 12 lett. a) si riferisce all'ipotesi del concorso o della cooperazione di più persone nello stesso reato. La connessione (esclusivamente) soggettiva, prevista dall'art. 12 lett. a), rileva, invece, ad altri effetti, come, ad es., ai fini della riunione di più procedimenti per lo stesso fatto separatamente avviati nei confronti dei singoli concorrenti (art. 17 cod. proc. Pen., comune, al contrario dell'art. 16, a tutte le ipotesi di connessione; vedi, specularmente, per l'eventuale separazione di processi cumulativi, il successivo articolo 18).

1.1.1. L'argomento difensivo dell'unicità del reato, però, prova troppo, e finisce con l'essere persino contraddittorio e auto confutatorio, nella misura in cui la difesa non considera che il reato di abusivismo finanziario è stato contestato al Panchera in concorso con il Bronconi, non potendosi certo ipotizzare il proliferare originario di competenze territoriali distinte in ordine ad un unico fatto di reato plurisoggettivo. Ma se l'unicità del fatto va valutata, nella specie, con riferimento all'ipotesi

concorsuale formulata nei confronti del Pachera in ragione della sinergia delle sue condotte con quelle del Bronconi, ne risulta evidente la correttezza della valutazione unitaria della competenza, da parte dei giudici territoriali, con riferimento al luogo in cui operava, in Italia, la Brett Company, cioè, pacificamente, in Firenze, dove la società svolgeva di fatto le attività di intermediazione finanziaria previste dall'art. 166 d.lgs 58/1998 senza esservi abilitata nel territorio nazionale. La qualificazione giuridica di tali collegamenti intersoggettivi e la loro riferibilità ad una fattispecie di reato di natura concorsuale è, poi, questione sostanziale di merito, non questione attinente alla competenza.

1.1.2. Non è comunque senza interesse osservare che il fondamentale argomento difensivo a sostegno della questione di competenza territoriale, relativo al luogo in cui operava il Pachera, si fonda, per esplicite indicazioni della difesa, anche e soprattutto su emergenze dibattimentali (vedi il riferimento alla deposizione del teste Picciafuochi udienza 5 giugno 2014, pag. 170), mentre l'eccezione di incompetenza territoriale va decisa allo stato degli atti disponibili con riferimento al momento processuale che segna il limite della sua deducibilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4876 del 30/11/2016, dep. l' 01/02/2017 Rv. 269212 Sacco, dove la precisazione che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie neanche se collegate a sopravvenienze istruttorie che potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza). La stessa difesa riconosce poi (vedi pag. 5 del ricorso a firma dell'avv. Federico Ligobuono) che la questione sarebbe dubbia, sostenendo che essa avrebbe potuto essere risolta sulla base di una testimonianza richiesta nell'interesse del Pachera, con il che si ritornerebbe alla rilevanza (stavolta addirittura virtuale) di dati di valutazione ovviamente non disponibili da parte del tribunale nel momento della decisione sull'eccezione.

1.1.2. Si deve infine rilevare che le carenze argomentative della motivazione della sentenza impugnata sulla questione di competenza non potrebbero in nessun caso considerarsi ex se decisive. Va infatti ricordato, in proposito, l'orientamento costantemente espresso da questa Corte Suprema secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, l'assenza di motivazione sul punto non dà luogo ad alcun vizio di legittimità, se la violazione denunciata non sussiste. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione dispone di autonomi poteri di accertamento relativamente alle questioni processuali, anche con l'esame diretto degli atti, ed è quindi svincolata, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, potendo

prescindervi del tutto (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola ; vedi, anche, Cass., Sez. V, 24.10.1991, n. 10646).

1.2 . Le questioni difensive sulla nullità delle notifiche nelle varie fasi del procedimento sono del pari manifestamente infondate, oltre che viziate da inaccettabile formalismo.

1.2.1. Il punto di partenza, per le valutazioni del caso, è la pacifica qualità di domiciliatario del Pachera assunta dal difensore che ricevette le notifiche. Altro dato pacifico di valutazione è che le notifiche furono effettuate a mezzo fax presso lo studio del difensore domiciliatario.

1.2.2. Tanto premesso, va, intanto, rilevato, con riferimento al mezzo, che la modalità di notificazione tramite fax rientra tra le forme ordinarie di notificazione previste dall'art. 148, comma secondo bis, cod. proc., sicché, per procedere alla stessa, non è necessario un previo decreto motivato del giudice, ma è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale, estraneo al fascicolo processuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del 20/11/2015, depositata l'1/4/2016, Rv. 266569 Reggiani Viani, puntualmente richiamata dalla Corte di merito). La difesa sostiene, però, che la notificazione a mezzo fax sia ammissibile solo nei confronti del difensore, non dell'imputato, traendo spunto da una personale interpretazione del disposto dell'ultimo inciso dell'art. 16 comma 4 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, che dopo avere regolato, nel periodo precedente, le notifiche telematiche a mezzo pec prescrive che allo stesso modo si proceda per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La disposizione dovrebbe essere interpretata, nel caso di difensore domiciliatario, nel senso che egli dovrebbe ricevere due distinte notifiche, una per sé, nella qualità di difensore, con il mezzo telematico, l'altra nella qualità di domiciliatario dell'imputato, con i mezzi "tradizionali". La soluzione sarebbe imposta anche dal mancato riferimento della norma all'art. 161 cod. proc. Pen.

1.2.3. L'artificiosità degli argomenti difensivi è di tutta evidenza, sol che si consideri che la duplicazione delle notificazioni non avrebbe l'effetto di una diretta conoscenza personale dell'atto da parte dell'imputato, dal momento che in entrambe le modalità l'atto sarebbe comunque indirizzato al difensore. Con molta più aderenza ai criteri della logica comune, prima ancora che alla ratio normativa, deve quindi ritenersi che l'art. 16, comma quarto, D.L. 16 ottobre 2012 n. 179, nella parte in cui esclude la possibilità di utilizzare mezzi telematici per le notificazioni all'imputato, vada riferita esclusivamente alle notifiche da effettuare direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite nel suo

interesse mediante consegna al difensore (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40907 del 19/09/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268340, Baldissarri). Non si vede, poi, perché il coordinamento della norma con l'art. 161 cod. proc. Pen. non potrebbe essere operato alla stregua di una banale interpretazione sistematica, indipendentemente da espliciti rinvii dell'una disposizione all'altra, mentre il fatto che il Pachera sia rimasto contumace nel corso del procedimento non ha alcuna rilevanza, attesa la verificata efficacia della domiciliazione in occasione della notifica dei vari atti processuali.

1.4. Quanto all'ulteriore questione difensiva dell'inosservanza della disposizione dell'art. 54 disp. Att. Cod. proc. Pen., relativa al numero di copie da notificare in caso di pluralità di destinatari, la prescrizione della corrispondenza tra il numero di copie e il numero dei destinatari non è sanzionata a pena di nullità, dovendosi quindi ritenere meramente irrituale la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, purché in esso figurino anche l'espressa indicazione dell'imputato, circostanza non contestata dalla difesa con riguardo alle notificazioni oggetto della proposta eccezione di nullità (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38058 del 18/07/2014 Cc. (dep. 17/09/2014) Rv. 260853, nella specie relativa proprio ad una notifica al difensore domiciliatario effettuata a mezzo fax). Si può aggiungere che il difensore domiciliatario dell'imputato è, nella sostanza, destinatario unico dell'atto in duplice qualità, talché, in concreto, la consegna di una sola copia non può comportare reali conseguenze pregiudizievoli per le parti interessate, quando ne risulti nell'atto la completa indicazione.

2. Altra questione preliminare, in questo caso di interesse per tutti i ricorrenti, sollevata, stavolta, dal difensore del Bronconi e del Gianola, afferisce al rapporto tra gli artt. 166 e 196 t.u. 58/1998, lamentandosi in ricorso che la Corte di merito non avrebbe sufficientemente approfondito la valutazione dell'inesistenza di un rapporto di specialità fra le due norme, avendo poco meditatamente optato per la tesi di un rapporto di progressione punitiva.

2.1. Non è ben chiaro, nelle deduzioni difensive, quale dovrebbe essere la norma "favorita" dal preteso rapporto di specialità, anche se, intuitivamente, l'interesse difensivo sarebbe sostenuto dalla specialità della fattispecie di illecito amministrativo; né la difesa propone autonome soluzioni interpretative, abbandonando subito la questione per concentrarsi sulla problematica del ne bis in idem sostanziale (peraltro in larga misura impropriamente sovrapposta alla questione della specialità), analizzata alla luce delle decisioni della giurisprudenza convenzionale che hanno applicato il principio del ne bis in idem anche con riferimento al rapporto tra sanzioni amministrative e sanzioni penali.

2.2. Premesso che eventuali vizi motivazionali della sentenza impugnata sulla questione della specialità non ne comporterebbero comunque l'annullamento, come sembra opinare la difesa, trattandosi di questione di diritto che questa Corte ha il potere di risolvere anche d'ufficio, si deve rilevare che, in realtà, la risposta della Corte territoriale sul punto risulta nella sostanza perfettamente adeguata al contesto normativo di riferimento. L'art. 166 primo comma, già vigente all'epoca dei fatti nel testo attuale, dispone che sia punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila (pene così elevate dall'art. dall'art. 39 della L. n. 262 del 28.12.2005 rispetto all'originaria previsione della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni) chiunque, senza esservi abilitato:

- a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
- c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento;
- c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.

L'art 196 regola le sanzioni amministrative applicabili ai consulenti finanziari prevedendo che "i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni":

- a) il richiamo scritto;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria; stabilita in misura compresa tra euro venticinquemilaottocentoventitre ed euro centoventinovemilacentocinquindici dall'art. 39 della L. n. 262 del 28.12.2005;
- c) la sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
- d) la radiazione dall'albo.

Orbene, è evidente, che le due disposizioni contengono elementi di specialità reciproca, perché, da una parte, l'art. 166 è applicabile a "chiunque", mentre le sanzioni amministrative previste dall'art. 196 si applicano solo ai consulenti finanziari iscritti nello specifico albo (nel senso che il diverso ambito dei destinatari della sanzione amministrativa e della sanzione penale costituisca elemento specializzante, cfr. ad es., Cass. S.U.10939 del 28 ottobre 2010, nr. 1963/201); e, per converso, l'art. 196 si applica a tutte le possibili violazioni delle norme di comportamento stabilite dal tuf, anche non costituenti reato.

2.2.1. La specialità reciproca, tuttavia, resta fuori dall'ambito della previsione degli artt. 15 cod. Pen. e 9 l. 689/1981, perché l'applicazione esclusiva di una sola delle

norme a confronto potrebbe discendere, in pratica, dall'utilizzazione dei criteri di sussidiarietà e consunzione (o assorbimento), ritenuti dalle Sezioni unite di questa Corte tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità (v. sentenza 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232302-4), in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere l'applicazione di una norma penale da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice (per una pregevole ricostruzione dogmatica dei criteri di identificazione dei casi di concorso apparente di norme vedi Cass. Sez. un. 1963/2011).

2.2.1.1. Gli artt. 166 e 196 TUF si differenziano, inoltre, per l'elemento soggettivo, essendo ovvio che le sanzioni amministrative previste dalla seconda disposizione siano applicabili anche per semplice colpa, negligenza o trascuratezza, mentre il reato di abusivismo finanziario è perseguibile a titolo di dolo, da tanto essendo possibile rilevare un elemento strutturale diversificato nell'art. 196 rispetto all'art. 166 (per l'influenza non "specializzante" ma "differenziatrice" del diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico nelle fattispecie a confronto, vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13954 del 06/07/1990 , Rv. 185544); Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 20/11/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266133).

2.2.2. E' il caso di ricordare, poi, che il confronto tra norme, ai fini dell'individuazione di ipotesi di concorso apparente, deve essere effettuato con riferimento alle fattispecie tipiche astratte, e non tra le fattispecie concrete, e, ciò, anche nei rapporti tra violazioni penali e violazioni amministrative, nonostante le differenze terminologiche riscontrabili nella previsione dell'art. 15 cod. pen. rispetto all'art. 9 L 689/1981 (cfr. ancora, Cass. Sez. un 1963/2011). Anche l'art. 9, facendo riferimento al "fatto punito", non può, infatti, che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito amministrativo e non certo al fatto naturalisticamente inteso. Tale orientamento è stato condiviso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunciata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9, comma primo, legge n. 689 del 1981 - ebbe ad osservare, appunto, che per risolvere il problema del concorso apparente "vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso". A nulla rileva, quindi, sotto lo specifico profilo del concorso apparente, che nel caso di specie le sanzioni amministrative siano state applicate, in concreto, per i medesimi fatti storici oggetto dell'imputazione penale.

2.3. Ma deve soprattutto ritenersi che il legislatore del TUF abbia inequivocabilmente inteso di stabilire il cumulo delle sanzioni penali e amministrative rispettivamente previste dalle norme in commento. Gli artt. 166 e 196 sono inseriti, infatti, nello

stesso testo normativo, senza che né l'una né l'altra disposizione contenga clausole di riserva o riferimenti al principio di specialità che impongano di definire e limitare le rispettive aree di applicazione, omissione tanto più significativa se si considera che clausole simili sono inserite qua e là nel testo normativo con riferimento ad altre violazioni (cfr., ad es., l'art. 192 bis tuf). D'altra parte l'art. 9 L. 689/1981 non è norma presidiata da garanzie costituzionali e può sicuramente essere derogata da leggi ordinarie, con l'unico limite del rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità stabilito dall'art. 3 Cost. E non è senza interesse osservare, al riguardo, che l'art. 15 cod. pen., ultimo inciso, prevede esplicitamente che il principio di specialità possa non operare anche quando ne ricorrerebbero astrattamente le condizioni, se così "sia diversamente stabilito". La convivenza delle due disposizioni in commento nello stesso apparato normativo, senza alcuna indicazione di interferenze reciproche capaci di delimitarne la sfera di applicazione, già si traduce nella chiara indicazione della volontà espressa del cumulo da parte del legislatore del TUF; come si vedrà meglio più oltre nell'analisi della questione del ne bis in idem sostanziale, il cumulo risponde anche ad una logica repressiva complessiva, che non può prescindere dal concorso dei due tipi di sanzione (su questi principi, cfr. Cass. Sez. un 1963/2011 più volte citata, pag. 9, dove l'affermazione che l'art. 9 L. 689/1981 costituisce un'importante chiave di lettura a favore dell'applicazione del principio di specialità in tutti i casi in cui ad una condotta penalmente sanzionata si aggiunga -soprattutto se ciò avvenga con riferimento a norme poste nell'ordinamento in tempi successivi- una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa, salvo però che non risulti, da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni, che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale)

3. Si deve ora esaminare la censura, generalmente reiterata nei ricorsi, e comunque comune a tutti i ricorrenti, della violazione dell'art. 649 cod. proc. Pen. in relazione all'art. 4 prot. 7 CEDU, sostenuta dal riferimento alle sanzioni amministrative applicate per gli stessi fatti nei confronti degli stessi ricorrenti ai sensi dell'art. 196 d.lgvo 58 1998. Si tratterebbe, secondo le difese, di sanzioni particolarmente afflittive, e come tali di natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che sarebbe illegittima la duplicazione punitiva espressa nel parallelo giudizio penale. Generale è il riferimento alla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "Grande Stevens contro Italia" del 4 marzo 2014, la cui portata non sarebbe incisa dalla successiva sentenza della Grande Camera della CEDU del 15/11/2016 emessa in caso A e B contro NORVEGIA, che avrebbe

formulato indirizzi revisionisti valevoli soltanto per la specifica materia tributaria oggetto di quel procedimento.

3.1. Le deduzioni difensive trascurano fondamentali elementi di dettaglio nell'analisi della questione e, per altro verso, puntano su un'arbitraria minimizzazione del revirement segnato, rispetto alla decisione "Grande Stevens", da quella del "caso Norvegia". Del tutto assente è inoltre, nei ricorsi, qualunque tentativo di ricostruzione sistematica del rapporto tra sanzioni amministrative e penali nel quadro della necessaria armonizzazione dei sistemi di "doppio binario" con i principi costituzionali e convenzionali. Nella sentenza Grande Stevens era in gioco l'applicazione dell'art. 187 ter D.lgs 58/1998 relativo alle sanzioni pecuniarie applicabili nel caso di condotte di manipolazione del mercato finanziario, che prevedeva, all'epoca dei fatti, nei confronti dei soggetti responsabili, salve le eventuali responsabilità penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni, aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse dovessero apparire inadeguate anche se applicate nel massimo. In concreto, con provvedimento n. 15760 del 9 febbraio 2007, la CONSOB aveva comminato ai ricorrenti le seguenti sanzioni amministrative

amministrative				pecuniarie:	
-5.000.000	EUR	al	sig.	Gabetti,	
-3.000.000	EUR	al	sig.	Grande Stevens,	
-500.000	EUR	al	sig.	Marrone,	
-4.500.000	EUR	alla	società	Exor,	
-3.000.000 EUR alla società Giovanni Agnelli.					

3.1.1. Parallelamente, i ricorrenti erano stati inoltre rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 185 comma 1 TUF. , secondo cui chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La CEDU ritenne il carattere penale del procedimento amministrativo in ragione del grado di gravità delle sanzioni di cui erano a priori passibili i ricorrenti, essendo peraltro le ammende applicate, visto il loro ammontare, di una innegabile severità che comportava per gli interessati conseguenze patrimoniali importanti, e accolse, conclusivamente, il ricorso sotto il profilo della ritenuta violazione del principio del ne bis in idem, che avrebbe dovuto comportare la preclusione dell'avvio di un separato processo penale per gli stessi fatti.

3.1.2. Tanto premesso, risulta di tutta evidenza l'impossibilità di stabilire significative analogie tra il caso Grande Stevens e la vicenda oggetto del presente procedimento nei confronti degli imputati che hanno subito la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 TUF., contenuta, nella comminatoria di legge, in un importo compreso tra euro venticinquemilaottocentoventitre ed euro centoventinovemilacentoquindici (così quintuplicata rispetto alla meno severa previsione originaria dall'art. 39, comma 3, della L. n. 262 del 28.12.2005). Adottando il criterio quantitativo della "Grande Stevens", non si può certo dire che si tratti, in astratto, di sanzioni particolarmente afflittive, tanto più se riguardate in relazione agli astronomici importi delle sanzioni pecuniarie inflitte ai ricorrenti del caso Grande Stevens; e se riguardate, ancora, nella prospettiva dei lauti guadagni consentiti dall'attività di consulente finanziario, bastando considerare, a quest'ultimo riguardo, l'ammontare delle provvigioni percepite da alcuni dei promotori concorrenti del Bronconi in ragione degli investimenti procurati a quest'ultimo (lo Spallon aveva incassato ben 757.774 euro, il Parentini 184.544 euro, il Pachera 182.000 euro, il Conforto (promotore non professionale) 141.425 euro (vedi sentenza di primo grado, pagg. 19 e 20; e la sentenza impugnata, pagg. 3 e 4). Non solo, ma l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 196 non è nemmeno sovrapponibile al ben minore importo della multa comminata dall'art. 166, come lo è, invece, nel caso degli articoli 185 e 187 ter tuf., derivandone la ragionevolezza dell'inasprimento "amministrativo", in quanto complementare al precetto penale. Tutto ciò, senza dire che la sovrapponibilità è esclusa, in concreto, nella fase esecutiva, dal disposto dell'art. 187 terdecies tuf., che limita l'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alla parte eccedente la pena pecuniaria inflitta all'esito di un giudizio penale.

3.2. Diverso è il caso del Bronconi e dello Spallon, che hanno subito la sanzione della radiazione dall'albo professionale prevista dalla lett. d) dell'art. 196 TUF. Si tratta di una misura che può essere considerata, in effetti, di particolare severità, imponendosi quindi, con riguardo ad essa, un maggiore approfondimento del rapporto tra sanzioni amministrative e penali sotto il profilo del rispetto del principio del ne bis in idem. L'analisi deve essere condotta, però, non solo alla luce della sentenza Grande Stevens, ma anche tenendo conto dei principi successivamente elaborati dalla giurisprudenza convenzionale, che trovano approfondita puntualizzazione dogmatica nella decisione relativa al Caso A e B contro NORVEGIA, Ricorso nr. 24130/11 29758/11. Le difese si sono limitate, al riguardo, all'assertiva considerazione che quest'ultima decisione rilevarebbe solo nell'ambito tributario e fiscale oggetto della specifica controversia, ma nei ricorsi non si rinviene alcuna argomentazione giuridica idonea a sostenere l'affermazione.

3.2.1. Peraltro, che il problema del cumulo tra sanzioni amministrative e penali si ponga in modo diverso nell'ordinamento tributario rispetto ad altri ordinamenti particolari, non solo non è sostenibile sul piano logico giuridico, ma la decisione del caso Norvegia contiene esplicite indicazioni della riconsiderazione della questione all'interno di un quadro dogmatico generale. La Corte l'affronta, infatti, con riferimento alla propria precedente giurisprudenza sull'applicabilità del ne bis in idem nel rapporto tra procedimenti penali e procedimenti amministrativi, ricordando, tra l'altro (pag. 72), che " a partire dalla sentenza Sergueï Zolotoukhine, e come avveniva già in precedenza, la Corte ammette che l'imposizione, da parte di autorità diverse, di sanzioni diverse per lo stesso comportamento è permessa in una certa misura a titolo dell'articolo 4 del Protocollo n. 7, sebbene vi sia una decisione definitiva. Questa conclusione si può intendere come fondata sull'idea che il cumulo di sanzioni nelle cause di questo tipo deve essere considerato come un tutt'uno e, di conseguenza, sarebbe artificioso vedervi una ripetizione di procedimenti che implicano che l'interessato è stato «perseguito o punito penalmente (...) per un reato per il quale è (o era) già stato condannato con sentenza definitiva», in violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7."; e la ricapitolazione dei precedenti viene effettuata, dai giudici convenzionali, anche con riferimento a cause non aventi ad oggetto controversie tributarie (vedi pagg. 55 e ss.).

3.2.1. Né le difese interloquiscono con le incisive valutazioni contenute nella sentenza impugnata sulla problematicità, in generale, dell'applicazione del principio del ne bis in idem nel rapporto tra sanzioni amministrative e penali (vedi pagg. 13 e ss., dove, tra l'altro, il pertinente riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale nr. 80 dell'11 marzo 2011 e nr. 102 dell'8 marzo 2016). In particolare, come si ricorda nella sentenza impugnata, il giudice delle leggi ha ribadito, nella decisione più datata, che, nel caso in cui si profili un contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale, nel caso non sia possibile un'interpretazione della norma interna in senso conforme a quella convenzionale, non può disapplicare la prima, ma deve proporre una questione di legittimità costituzionale; nella più recente sentenza nr. 102/2016, ha rilevato in sostanza che l'applicazione del principio del ne bis in idem nel rapporto tra procedimenti penali e amministrativi potrebbe vanificare il sistema del doppio binario, e interferire con i principi costituzionali di determinatezza e legalità della sanzione penale e di ragionevolezza e parità di trattamento.

3.2.2. Ma nel caso di specie non si pone nessun problema, neanche di ordine costituzionale, rispetto all'applicazione del cumulo delle sanzioni nei confronti del Bronconi e dello Spallon, non essendo possibile ravvisare alcun contrasto con la

normativa convenzionale del sistema del doppio binario disegnato negli artt. 166 e 196 tuf . neanche con riferimento alla più grave sanzione amministrativa della radiazione dall'albo unico dei promotori finanziari. L'art. 166 stabilisce soltanto le sanzioni penali "essenziali" nei confronti di chiunque si renda responsabile di condotte di abusivismo finanziario, senza prevedere alcuna sanzione interdittiva consequenziale alla condanna; l'art. 196 si incarica di completare la risposta repressiva con la previsione di sanzioni amministrative, tra le quali quelle di carattere interdittivo previste dalle lett. c) e d), applicabili, peraltro, anche nel caso di condotte violative delle norme di comportamento stabilite nel tuf non costituenti reato. Si tratta, quindi, all'evidenza, di norme non sovrapponibili, ma complementari, alla stregua di un criterio di valutazione della legittimità del cumulo esaminato anche dalla CEDU nel caso Norvegia. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9184 del 15/12/2016 Ud. (dep. 24/02/2017) Rv. 269237), che non sussiste la preclusione all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente "penale", ai sensi dell'art. 7 CEDU - come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B c/ Norvegia del 15 novembre 2016 - allorché le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l'infrazione di una sanzione penale "integrata", che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto.

3.2.2.1. Considerare, nella specie, esclusivamente la "gravità" della sanzione della radiazione non può quindi in alcun modo risolvere il nodo della legittimità del cumulo con l'obbligata applicazione del principio del ne bis in idem, che condurrebbe oltretutto a risultati assolutamente incongrui ed iniqui. Il criterio della severità della risposta repressiva va integrato, infatti, con il criterio sistematico funzionale, che consideri, tra l'altro, la eventuale riconducibilità della sanzione amministrativa a specifici interessi dell'ordinamento particolare di riferimento, nell'ambito di una visione dogmatica organica e coerente nell'analisi della legittimità del sistema del doppio binario, dalla quale va bandito ogni eccesso di pragmatismo. In questo senso, è agevolmente rilevabile che la sanzione della radiazione che si ricollegi in concreto alla previsione dell'art. 166 tuf, ha per presupposto non tanto il singolo fatto storico di abusivismo finanziario, ma la sua proiezione sintomatica sulla valutazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dell'iscritto all'albo, e sull'opportunità di espellere dall'ordinamento professionale soggetti rivelatisi assolutamente indegni di continuare a farne parte, in quanto capaci di reiterare anche nel futuro condotte gravemente lesive degli interessi della trasparenza del

mercato finanziario e dell'affidabilità dei suoi operatori. E davvero non si comprende, in quest'ottica, perché mai la radiazione dovrebbe costituire un'ancora di salvataggio dell'interessato dagli effetti propriamente penali della sua condotta; e perché mai, al converso, la sanzione penale che intervenisse irrevocabilmente prima della sanzione amministrativa dovrebbe consentire al condannato di continuare ad esercitare la stessa attività professionale già strumentalizzata a fini criminali.

3.3. L'esclusiva valutazione della natura intrinsecamente penale della sanzione della radiazione non coglie, quindi, gli esatti termini della questione, nella misura in cui ne risulti trascurato, oltre al carattere complementare della misura, e la sua riferibilità a specifici interessi dell'ordinamento professionale di riferimento, il carattere "intrinsecamente" accessorio, nell'ordinamento giuridico-penale italiano, di qualunque sanzione interdittiva. Se la radiazione fosse stata prevista dal legislatore come conseguenza della condanna per il reato di cui all'art. 166 tuf, non ci sarebbe nemmeno materia di discussione sul punto. La soluzione scelta dal legislatore del tuf di collocare, invece, la sanzione all'interno dell'art. 196 non interferisce, però, con le valutazioni del caso, essendo giustificata semplicemente dalla estensione della misura anche a violazioni non costituenti reato, per le quali essa costituisce, per dir così, la "pena" principale, non una sanzione abbinata ad una condanna per un fatto di reato.

3.4. Per il resto, i tempi dei paralleli procedimenti penali e amministrativi soddisfano anche il requisito della concentrazione temporale compreso nei c.d. criteri Engel. E' da ritenere, in proposito, che il requisito della concentrazione temporale vada apprezzato anche in funzione delle esigenze di coordinamento tra i due tipi di procedimento sottolineate nella citata sentenza della Corte Costituzionale nr. 102 dell'8 marzo 2016 come presupposto di un trattamento sanzionatorio complessivo armonico ed equilibrato e in quanto tale conforme al principio di ragionevolezza sancito nell'art. 3 COST.; e vada apprezzato anche in rapporto alle inevitabili differenze di velocità dei due procedimenti. E' evidente, quindi, che le relative valutazioni debbano di norma riferirsi alle fasi procedurali iniziali. Nella decisione del "caso Norvegia", peraltro, la CEDU fa riferimento (pag. 77, par. 115) ad una serie di cause in cui i procedimenti amministrativi e penali erano stati condotti in parallelo per un certo tempo, conclusi, bensì, con il giudizio che vi fosse stata violazione del principio del ne bis in idem, ma senza fare riferimento al criterio del «nesso materiale e temporale sufficientemente stretto».

3.5.1. Conviene aggiungere che nella disciplina del tuf, che dedica il capo V ai rapporti tra procedimenti, è prevista una stretta integrazione istruttoria tra i due

procedimenti amministrativo e penale (cfr. Art. 187-*decies*, intitolato "Rapporti con la magistratura":

"1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600").

E' ovvio, quindi, che l'interessato si trovi, nelle battute iniziali degli accertamenti delle violazioni del tuf, e per larga parte della durata della relativa istruttoria, al centro di un sistema sanzionatorio e di modelli procedurali "integrati" nelle rispettive articolazioni amministrative e penali, e che i successivi accidenti della tempistica dei due tipi di procedimento, oltretutto possibili anche in ragione di esigenze di coordinamento delle diverse risposte repressive, non possano in alcun modo interferire con la prevedibilità del concorso delle sanzioni. Ed è ormai sufficiente aggiungere che, nel caso di specie, i procedimenti penali iniziarono tra il 2009 e il 2012 (cfr. i riferimenti alla date di iscrizione a r.g.n.r. contenuti nell'epigrafe della sentenza del Tribunale di Firenze del 29 gennaio 2015) e che le sanzioni amministrative furono irrogate nel 2012, ovviamente al termine di una istruttoria precedente, che avvicina ancora di più le tempistiche dei due procedimenti..

4. Le precedenti considerazioni esauriscono il quadro delle questioni pregiudiziali di carattere processuale, siano esse specificamente riferibili a taluno dei ricorrenti o comuni a tutti. Nei ricorsi è rinvenibile, inoltre, una doglianza pressoché comune a tutti gli imputati coinvolti nel procedimento come promotori finanziari. Si sostiene che impropriamente sarebbe stata elevata nei loro confronti l'imputazione ex art. 166 tuf., dal momento che solo il Bronconi avrebbe gestito abusivamente un'attività di raccolta e gestione collettiva del risparmio. Diffuso è anche il rilievo dell'erronea affermazione, da parte dei giudici di appello, della caratterizzazione professionale

dei rapporti tra i vari promotori e il Bronconi, dal momento che i primi si sarebbero limitati, in sostanza, a non qualificate "presentazioni", al secondo, di clienti intenzionati ad effettuare investimenti, che sarebbero poi stati gestiti esclusivamente dal Bronconi.

4.1. E' tuttavia agevole rilevare che le difese ignorano sistematicamente l'incisiva e condivisibile osservazione della Corte di merito secondo cui il titolo della responsabilità penale dei promotori è rinvenibile, nel caso di specie, nell'art. 110 cod. pen., cioè nei principi sul concorso di persone nel reato (cfr. pagg. 14 e ss. della sentenza impugnata), alla luce dei quali risulta chiaramente inaccettabile il presupposto di fondo delle deduzioni difensive, cioè che ciascuno degli imputati avrebbe dovuto porre in essere la condotta tipica prevista dall'art. 166 tuf. In realtà, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento del reato, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 7442 del 08/05/1998 Ud. (dep. 24/06/1998) Rv. 210806 Negri e altro). In questa corretta prospettiva dogmatica, le qualifiche professionali considerate dal tuf non sono particolarmente rilevanti (tant'è che il reato di cui all'art. 166 è stato correttamente contestato anche al Conforto, non iscritto nell'albo professionale), come afferma esplicitamente la Corte di merito con ineccepibile rilievo (pag. 15), mostrando sostanzialmente di considerare la professionalità soltanto come elemento concorrente per la valutazione della consapevolezza dei vari promotori circa il difetto di abilitazione della Brett ad operare sul territorio italiano. E, in effetti, la stipula di appositi contratti di intermediazione, e la previsione di ingenti compensi per il procacciamento di clienti, non solo esclude, come rileva la Corte di merito, e come indica già la logica comune, il carattere meramente "sociale" delle presentazioni di clienti al Bronconi da parte degli altri imputati, ma implica l'ineludibile responsabilità dei vari promotori relativamente alla verifica dei "titoli" della Brett, mentre la deliberata omissione di ogni controllo aprirebbe quanto meno la prospettiva del dolo eventuale. Ma i giudici di appello non mancano di sottolineare, al riguardo, oltre alla "professionalità", concreti indici della consapevolezza dei vari promotori circa l'assenza di abilitazione della "Brett" ad operare sul territorio nazionale, specialmente rilevanti per il Conforto, l'unico a non essere iscritto all'albo professionale.

5. Più in generale, nessuna questione attinente alla coerenza e logicità delle valutazioni della Corte di merito sul tema della responsabilità penale è in effetti affrontata nei ricorsi con osservazioni capaci di minare la tenuta dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, le difese avendo più che altro reiterato argomenti già esaminati e confutati dal giudice di appello con valutazioni rafforzate dalla c.d. doppia conforme, e potendosi particolarmente osservare, quanto ai singoli ricorsi:

5.1. Silvano Bronconi ed Eugenio Giannola.

Della questione del rapporto tra gli artt. 166 e 196 si è già detto sopra. Per il resto, la difesa si concentra, con le scarse argomentazioni a sostegno dei motivi, sul presunto deficit motivazionale della sentenza impugnata relativamente al reato di appropriazione indebita contestato al solo Bronconi. Le deduzioni difensive puntano sull'ampiezza della tipologia di investimenti consentiti al ricorrente, contestando l'affermazione dei giudici di merito secondo cui nel rapporto di "trading" sarebbero ammissibili solo investimenti mobiliari, non anche gli investimenti immobiliari effettuati dal Bronconi. Ma la Corte di merito sottolinea, incisivamente, non solo la tipologia degli investimenti, ma anche, e soprattutto, le concrete modalità degli acquisti immobiliari effettuati dal Bronconi utilizzando la provvista finanziaria fornitagli dai clienti, essendo di tutta evidenza che l'intestazione dei beni alle società riferibili al ricorrente spezzava ogni residuo collegamento dei reimpieghi con le persone degli investitori, di fatto posti di fronte ad difficoltà insormontabili per far valere un qualunque diritto proprio sui beni. Se anche dovesse ritenersi la validità dei contratti di trading, è ovvio che il Bronconi sarebbe stato comunque responsabile della corretta gestione dei capitali affidatigli dagli investitori, bastando al riguardo aggiungere che le difese nemmeno deducono che negli atti di trasferimento degli immobili acquistati con le provviste finanziarie degli investitori fosse contenuta una qualche clausola che prevedesse diritti a favore di questi ultimi, che, comunque, non hanno mai ottenuto la restituzione di alcuna somma o un qualunque benefit finanziario dai loro investimenti.

5.2. Fiorenzo Domenico Cecchi.

Della pregiudiziale "convenzionale" relativa alla violazione del divieto del ne bis in idem (che, peraltro, il ricorrente prospetta con il non pertinente riferimento normativo all'art. 587 cod. proc. Pen) si è già detto. Per il resto, il ricorso è del tutto generico e assertivo. Assertivo, nella misura in cui pretende di limitare il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda processuale ad un solo affare di procacciamento di clienti, a fronte di un dato (peraltro nemmeno contestato in ricorso), di € 40.156 di provvigioni ricevute dalla Brett e delle indicazioni su altri clienti "trattati" emerse dalle indagini (pag. 19 sentenza impugnata); generico nella

minimizzazione dell'opera di intermediazione del ricorrente, che proprio per i compensi ricevuti non può certo dirsi limitata a semplici "presentazioni" di clienti. Quanto al rilievo della mancata partecipazione del ricorrente alle trattative contrattuali tra il Bronconi e i clienti "presentati" dal primo al secondo, si tratta, come si è visto, di un dato che non costituisce certo il fulcro dell'ipotesi concorsuale formulata a carico del Cecchi in relazione all'art. 166 tuf. Il ricorso non indugia poi, particolarmente, sull'elemento soggettivo, né confuta specificamente le stringenti argomentazioni sul punto dei giudici di appello, che rilevano, tra l'altro, come il Cecchi fosse stato presente agli incontri tra il Bronconi e i clienti da lui procacciati all'atto della stipula dei contratti di trading e aveva quindi avuto modo di rendersi conto della sintomatica circostanza che nei documenti fosse falsamente indicato, come luogo della contrattazione, una località estera.

5.3. Conforto Gaetano

Delle censure relative alla presunta violazione del ne bis in idem si è già detto. Per il resto, il ricorso è meramente ripetitivo di argomenti difensivi già ampiamente esaminati nella sentenza impugnata con motivazione esente da qualunque censura di legittimità. E' pacifico che il ricorrente abbia percepito dalla Brett sostanziose provvigioni e nemmeno si contesta particolarmente, in ricorso, che il Conforto avesse procacciato al Bronconi numerosi clienti. Il tentativo difensivo di spezzare il collegamento tra i procacciamenti e le somme versate al ricorrente dal Bronconi, già in sé alquanto arduo, è rimasto comunque affidato ad affermazioni processualmente non verificate ed è smentito, infine, come ricorda incisivamente la Corte di appello (pag. 19) dal contratto di intermediazione sottoscritto dal ricorrente con il Bronconi e dalle annotazioni rinvenute in possesso di quest'ultimo sulle provvigioni corrisposte al ricorrente, documenti ai quali la Corte di merito ha ineccepibilmente attribuito una chiara rilevanza probatoria, partendo dall'indisusso sostrato degli accertati rapporti tra il Conforto e il Bronconi. Il fatto che il contratto di intermediazione potesse divergere (ma non è dato sapere in quali termini, considerata la vaghezza delle deduzioni difensive al riguardo) da quello tipico della categoria, non si vede poi come possa spostare i termini della questione avvalorando la tesi difensiva della "gratuità" delle elargizioni di denaro del Bronconi. Per il resto, sull'elemento soggettivo la Corte di merito spende argomenti (analoghi a quelli relativi alla posizione del Cecchi), non specificamente contestati dalla difesa.

5.4. Spallon Hermes.

Della questione della violazione del principio del ne bis in idem si è già detto, proprio con specifico riferimento alla sanzione della radiazione dall'iscrizione all'albo professionale inflitta al ricorrente. Le altre censure difensive indugiano vanamente

sulla contestazione della congruità logica della valutazione, da parte dei giudici di appello, del requisito della professionalità dell'attività di intermediazione svolta dal ricorrente, e sulla specifica natura di tale attività. Si tratta di deduzioni che non tengono conto, anzitutto, della ascrivibilità delle condotte dello Spallon ad una fattispecie concorsuale, per il loro collegamento, incisivamente rilevato dalla Corte territoriale, con le attività di abusivismo finanziario del Bronconi. Sotto il profilo della professionalità, peraltro, le deduzioni difensive sono del tutto assertive e manifestamente infondate; lo Spallon percepì compensi per oltre 700.000 euro, e il procacciamento di quattordici clienti in quattro anni non può certo considerarsi riferibile ad un'attività amatoriale. La Corte di merito sottolinea, poi (pag. 21), che lo Spallon aveva comunque sottoscritto con la Brett un contratto di intermediazione e di mandato, e che era consapevole dei problemi operativi della Brett nell'Europa continentale, avendo ricevuto una mail con l'indicazione che dovesse figurare nei contratti di trading, come luogo della stipula, Londra o Nevis. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la Corte di merito sottolinea tra l'altro la gravità dei reati; il ricorrente si limita a lamentare la "standardizzazione" di tale valutazione

(che sarebbe comunque corretta, in relazione ad una "standardizzata" gravità delle condotte di reato, ed è oltretutto smentita, di fatto, dalle differenziazioni del trattamento sanzionatorio nei confronti dei vari imputati), ma non indica quali elementi di valutazione particolarmente favorevoli allo Spallon sarebbero stati trascurati dai giudici di appello nel negare la concessione delle attenuanti generiche (nel senso che la relativa richiesta debba specificare gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, cfr. , tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9836 del 17/11/2015 Ud. (dep. 09/03/2016) Rv. 266460). In questo ordine di considerazioni, l'assenza di iniziative risarcitorie da parte dello Spallon, nei confronti dei suoi clienti, costituisce all'evidenza una esemplificazione, da parte dei giudici di appello, di uno dei possibili indici di valutazione rilevanti, mentre non è chiaro, infine, perché mai iniziative risarcitorie non sarebbero state "esigibili" nei confronti del ricorrente.

5.5. Pachera Massimo.

Superate le numerose questioni preliminari proposte dal ricorrente, restano da esaminare le censure difensive relative ai presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità penale del Pachera per il reato di cui all'art. 166 tuf, alle quali si ricollega anche la questione della violazione dell'art. 603 codice procedura penale, e quella subordinata relativa al diniego delle attenuanti generiche. Riguardo alla prima questione, è facile rilevare che la difesa ignora le corrette osservazioni della Corte di merito sulla

natura concorsuale della condotta di reato attribuita al ricorrente, bastando qui ribadire che nell'ampia formulazione dell'art. 110 codice penale è esclusa la necessità che il contributo del singolo concorrente sia esattamente sovrapponibile a quello degli altri. Se così è, quel che conta è che l'attività di raccolta e gestione collettiva del risparmio sia stata abusivamente esercitata dal Bronconi e che i vari promotori finanziari vi abbiano consapevolmente contribuito procacciando i vari malcapitati clienti allo spregiudicato amministratore della Brett. Sotto questo profilo, la Corte di merito ricorda peraltro, con riguardo al Pachera, che il contratto di mandato a lui conferito risulta stipulato in Nevis; che il ricorrente aveva avuto precedenti rapporti con il Bronconi per effettuare personali investimenti; che, infine, anche la professionalità dei rapporti del Pachera con il Bronconi esclude che il ricorrente potesse ignorare la mancanza di abilitazione del complice ad operare sul territorio italiano. Alla luce di tali valutazioni, e del materiale probatorio di riferimento, va quindi affermata anche la manifesta infondatezza della doglianza formulata dal ricorrente in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per assumere la deposizione di due testi esclusi dal tribunale, sia che debba ritenersi l'effettiva riconducibilità della questione all'area di applicazione dell'art. 603 cod. proc. Pen., sia che dovesse ritenersi, piuttosto, implicito, nelle deduzioni difensive, il riferimento all'art. 606 lett d) cod. proc. Pen. Se il termine di riferimento del concorso del Pachera nel reato di cui all'art. 166 è l'abusiva attività di raccolta e di gestione collettiva del risparmio del Bronconi, non si comprende, infatti, quale rilevanza potrebbero avere l'opinione o le concrete indicazioni di qualche testimone sulla natura dell'attività del ricorrente, né la difesa lo spiega, omettendo di specificare le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto essere sentiti (cfr., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5441 del 19/09/2017 Ud. (dep. 06/02/2018) Rv. 272573, secondo cui la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto).

In punto di trattamento sanzionatorio, la mancata, diretta partecipazione del ricorrente al reimpiego delle somme investite dai suoi clienti definisce soltanto (in negativo) i termini del contributo del Pachera alle attività di abusivismo finanziario del Bronconi, contributo limitato, ovviamente, al procacciamento dei clienti (del resto, il Pachera e gli altri promotori finanziari ricorrenti, non hanno subito l'incriminazione ex art. 646 cod. pen.). Conviene aggiungere che le condanne sono state opportunamente differenziate quanto alla misura delle pene, sia nel confronto

tra i promotori e il Bronconi che all'interno della prima categoria di imputati, secondo una graduazione che comporta l'attenta valutazione della portata del concorso di ciascuno nei fatti e la corrispondente graduazione delle singole responsabilità. Per il resto, possono replicarsi le considerazioni svolte a proposito dell'analogo motivo di ricorso dello Spallon, anche per quanto riguarda l'assenza di iniziative risarcitorie, la cui rilevanza sarebbe stata subordinata, peraltro, a gesti spontanei, indipendentemente della loro virtuale corrispondenza a pretese civili azionate nel giudizio penale dai clienti del ricorrente.

5.6. Parentini Umberto

In punto di responsabilità, le censure difensive sono analoghe a quelle svolte dal difensore del Pachera, ignorando, ancora una volta, la difesa, che il reato è stato attribuito al ricorrente a titolo di concorso nell'attività di abusivismo finanziario del Bronconi, non per la personale realizzazione di condotte abusive di raccolta e gestione collettiva del risparmio. L'ammissione della consapevolezza del ricorrente circa la mancanza di abilitazione della "Brett" ad operare in Italia, non può, pertanto, considerarsi affatto irrilevante, ma conclude il sillogismo accusatorio consentendo senz'altro di ritenere il positivo superamento del vaglio di legittimità da parte della sentenza impugnata sul tema della responsabilità penale. In punto di trattamento sanzionatorio, le deduzioni difensive indicano a favore del ricorrente, circostanze del tutto marginali e irrilevanti; davvero assai poco "impegnativi", per il Parentini, erano il suggerimento ai propri clienti di richiedere la restituzione dei capitali investiti o l'iniziativa di informarli dell'avvio del procedimento penale, del quale, peraltro, come persone offese, gli interessati avrebbero dovuto comunque avere notizia. Per il resto, va rilevata anche nei confronti del Parentini l'assenza in ricorso di indicazioni di concrete circostanze particolarmente favorevoli al ricorrente e trascurate dalla Corte di merito, che avrebbero imposto la concessione delle attenuanti innominate.


Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorsi vanno dichiarati tutti inammissibili per genericità o manifesta infondatezza, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende. La dichiarazione di inammissibilità preclude l'indagine sull'eventuale prescrizione del reato nelle more del giudizio di legittimità, non avendo peraltro la questione formato in alcun modo oggetto dei motivi di ricorso. I ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di legittimità dalla parte civile Agostini Claudia, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 2000 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Agostini Caludia, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.510,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22/05/2018

Il consigliere relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 24 SET. 2018



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

